



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito **AGEA**), con sede in Roma, Via Palestro 81, codice fiscale 97181460581 e P. IVA 06234661004 rappresentata ai fini del presente atto da Silvia Lorenzini in qualità di Direttore Area Coordinamento, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito **CREA**), C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi, che agisce in qualità di Commissario Straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

VISTO

- il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 che istituisce l'AGEA e pone in liquidazione l'A.I.M.A.; il successivo D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 che modifica ed integra il precedente; il D. lgs. 21 maggio 2018, n.74 di riorganizzazione dell'AGEA ed il successivo D. lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 contenente disposizioni integrative e correttive del precedente;

- il Regolamento di amministrazione e contabilità di AGEA, adottato con

	decreto interministeriale del 2 maggio 2008;	
	- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,	
	recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni	
	specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);	
	- il Regolamento (UE) n. 1237/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio	
	del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del	
	Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di	
	applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione;	
	- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	
	del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori	
	nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;	
	- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante	
	modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento	
	europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e	
	di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;	
	- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo	
	2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo	
	e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito	
	dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;	
	PREMESSO CHE	
	- gli Organismi Pagatori curano, tra l'altro, l'erogazione delle provvidenze	
	finanziarie in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria	
	relativa alla Politica Agricola Comune;	
	- ai sensi della vigente normativa ed in particolare del Regolamento di	
	2	

esecuzione (UE) n. 809/2014, la corretta applicazione dei regimi comunitari di aiuto dell'agricoltura richiede la predisposizione e l'attuazione di un sistema di controlli sul rispetto degli impegni e sulla sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni nazionali e comunitarie;

- i controlli che gli Organismi Pagatori devono svolgere interessano l'analisi relativa al tenore medio di contenuto di Δ -9 –Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (*Cannabis sativa*) da effettuarsi secondo le metodologie ufficiali di analisi;
- il Reg. (UE) 809/2014 art. 30 comma 2, lettera g, fissa la percentuale minima di controllo per le superfici dichiarate per la produzione di canapa;
- gli Organismi Pagatori hanno delegato ad AGEA Coordinamento con apposita convenzione lo svolgimento dei controlli in loco;

CONSIDERATO CHE

- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

	- il CREA svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;	
	- il CREA fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali;	
	- il CREA assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
	- il CREA fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;	
	- il CREA fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- il CREA svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;	
	- il CREA può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- il CREA svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;	
	- il CREA svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che	

regolano il settore;

- il CREA favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- il CREA promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

- il CREA svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- il CREA promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- il CREA favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si

	osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2	
	e 3 della medesima legge;	
	- l'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 stabilisce le condizioni secondo le quali	
	gli accordi stipulati tra pubbliche Amministrazioni non rientrano nell'ambito di	
	applicazione del Codice degli Appalti;	
	- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione	
	con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di	
	evidenza pubblica di scelta del contraente;	
	- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
	numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta	
	essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni,	
	dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a	
	ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare	
	efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna	
	delle parti;	
	- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha	
	affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti quali	
	garantire un livello di THC che rientri nella norma per la produzione nazionale	
	di canapa industriale, attraverso un monitoraggio capillare sull'intero territorio	
	nazionale, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e	
	prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle	
	attività di monitoraggio chimico-analitico oggetto del presente Accordo;	
	- l'AGEA non dispone di adeguate risorse per l'effettuazione dei controlli del	
	contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) della canapa ed occorre pertanto	

procedere all'individuazione di un soggetto che operi su scala nazionale e garantisca elevati livelli di professionalità ed affidabilità nell'esecuzione dei suddetti controlli;

- il CREA, attraverso il suo Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CI), già Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, dal 1994 esegue con rigore scientifico l'analisi gas-cromatografica per il dosaggio del contenuto di Δ -9 -Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (*Cannabis sativa*);

- le voci di costo unitario per l'espletamento delle analisi per il dosaggio del contenuto di Δ -9 -Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (*Cannabis sativa*), sono fisse e stabilite dalle tabelle relative al supplemento ordinario della G.U. n° 172 del 26/07/1986;

- AGEA e CREA intendono realizzare una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, in quanto il CREA opera, tra l'altro, nel settore delle tecnologie di trasformazione delle piante a destinazione industriali tra le quali la canapa tessile ed AGEA è soggetto delegato allo svolgimento dei controlli sulle piante di canapa in attuazione della norma comunitaria;

- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico in quanto coerenti con gli scopi istituzionali degli Enti pubblici;

- le Amministrazioni svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da questa cooperazione;

	- che con decreto del Commissario Straordinario del CREA n. 62 del 2 ottobre	
	2019 è stata decretata la ratifica, per l'annualità 2018, dell'accordo di	
	collaborazione tra AGEA e CREA per lo svolgimento dei controlli del tenore	
	medio di contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa	
	tessile dichiarate nelle domande uniche 2018-2020, sottoscritto dal Direttore	
	del Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali (CI);	
	- che si rende necessario formalizzare con apposito accordo la cooperazione	
	tra AGEA e CREA per lo svolgimento dei controlli del tenore medio di	
	contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile	
	dichiarate nelle domande uniche per le annualità 2019 e 2020;	
	Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.	
	Art. 2 - Finalità	
	Il CREA e AGEA con il presente Accordo intendono collaborare per attività	
	che rivestono un interesse comune, al fine di:	
	- da parte di AGEA, affidare al CREA-CI l'effettuazione dei controlli	
	relativi al tenore medio di contenuto di Δ -9 –Tetraidrocannabinolo (THC) delle	
	piante di canapa tessile (Cannabis sativa) dichiarate nelle Domande Uniche	
	per gli anni 2019 e 2020;	
	- da parte del CREA, utilizzare le informazioni, sia in termini di superfici	
	coltivate che di qualità della coltura, raccolte nel corso delle attività di controllo	
	svolte per conto di AGEA, ai fini del monitoraggio su un campione significativo	
	di superfici coltivate a canapa nel territorio italiano, a fini statistici, di ricerca e	
	8	

di divulgazione, ivi compresa la pubblicazione dei dati su riviste tecnico-scientifiche, fatta salva la previa anonimizzazione degli stessi.

Art. 3 - Referenti

Il referente dell'attività per AGEA sarà l'ing. Marcello Crovara, nella sua qualità di Dirigente pro tempore dell'ufficio SIGC e Valorizzazione del Patrimonio Informativo dell'Area Coordinamento; per il CREA sarà il dott. Giuseppe Mandolino, nella sua qualità di Responsabile di Sede di Bologna del Centro CI del CREA, coadiuvato dalla dott.ssa Anna Moschella.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione della finalità dell'Accordo, annualmente le parti assumono vicendevolmente i seguenti impegni:

- l'AGEA trasmette al Centro CI del CREA l'elenco delle domande presentate nell'anno di riferimento, contenente l'indicazione del richiedente, dei relativi recapiti necessari a contattarlo, delle superfici coltivate a canapa e della descrizione della varietà di canapa coltivata;

- l'AGEA si impegna a fornire al CREA, qualora richiesto, le domande uniche di pagamento, corredate delle informazioni relative all'azienda richiedente, anche in diverse riprese e nel rispetto della normativa vigente e del principio di minimizzazione del dato;

- il Centro CI del CREA seleziona le aziende da sottoporre a controllo sulla base degli elenchi trasmessi da AGEA;

- la metodologia di selezione delle superfici e delle domande presentate dovrà rispondere a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale;

	in particolare, la selezione del campione utile ai fini degli accertamenti previsti	
	dalle disposizioni comunitarie dovrà essere effettuata secondo un criterio	
	casuale;	
	- per ogni campione selezionato dovrà essere steso apposito verbale di	
	campionamento controfirmato dal produttore interessato;	
	- il Centro CI del CREA organizza autonomamente l'espletamento delle	
	analisi;	
	- il Centro CI del CREA espletterà le analisi sui campioni prelevati secondo la	
	"Procedura A", oppure, su espressa richiesta dell'AGEA, secondo la	
	"Procedura B", di cui all'allegato III del Reg. (UE) 639/2014;	
	- l'AGEA, in base ai dati in suo possesso, potrà individuare e chiedere al	
	Centro CI del CREA campionamenti specifici in aggiunta a quelli indicati;	
	- il Centro CI del CREA si impegna a trasmettere all'AGEA entro il 31 ottobre	
	di ogni anno una relazione sui tassi di THC rilevati, affinché venga garantita	
	l'effettiva osservanza dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 639/2014;	
	- l'AGEA, in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie, si riserva di	
	procedere alle verifiche del rispetto delle modalità procedurali sopra definite,	
	nonché delle risultanze ottenute.	
	Art. 5 - Modalità operative e relazioni	
	Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno	
	prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno	
	sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative	
	includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni	
	reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio	
	10	

personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Spese

Per le attività di campionamento, analisi di laboratorio e redazione della documentazione conclusiva, AGEA riconoscerà al CREA un contributo a titolo di rimborso spese a ristoro dei costi sostenuti e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo e pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, non assoggettato all'imposta sul valore aggiunto.

Le spese sostenute per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo sono riconducibili alle voci di costo unitario per campione ricavate dalle tabelle relative al supplemento ordinario della G.U. n° 172 del 26/07/1986. Tali voci di costo vengono attualizzati attraverso il coefficiente di rivalutazione monetaria dell'ISTAT determinato sulla base delle medie annuali dell'indice FOI dei prezzi al consumo dal 1986 al 2018, pari a 2,386. Pertanto, le spese rimborsabili risultano essere le seguenti:

- **Procedura "A"** (50 piante per campione): € 145,00 a campione, che attualizzato in base al coefficiente di rivalutazione diventano € **345,97 a campione;**

	- Procedura "B" (200 piante per campione): € 175,00 a campione, che	
	attualizzato in base al coefficiente di rivalutazione diventano € 417,55 a	
	campione.	
	I costi unitari totali comprendono le spese di viaggio, rimborsi di pernottamenti	
	e pasti, acquisto di reagenti e materiale di consumo per l'effettuazione delle	
	analisi, operazioni di registrazione delle denunce, stesura degli elenchi,	
	elaborazioni e individuazione delle aziende, oltre alle spese di personale per	
	il tempo necessario a campionamenti, analisi, stesura della relazione finale e	
	dei verbali, ed in generale per ogni altra attività necessaria alla realizzazione	
	del presente accordo, nonché ogni altra eventuale spesa che rimborsi i costi	
	unitari sopra riportati.	
	Art. 7 - Rendicontazione	
	Entro il mese di maggio di ogni anno il referente per l'accordo per il CREA di	
	cui all'Art. 3 presenterà ad AGEA una nota spese previsionale sulla base del	
	numero effettivo di campioni prelevati ed analizzati nell'anno precedente, di	
	tipo "A" e/o di tipo "B". Entro la scadenza della relazione annuale di cui all'Art.	
	4, prevista per il 31 ottobre di ogni anno, il CREA invierà una dichiarazione a	
	consuntivo delle attività, dove saranno dichiarati eventuali scostamenti in	
	difetto o in aumento nel numero di campioni effettivamente analizzati	
	nell'anno. In caso di numero di campioni discordanti rispetto al numero	
	inizialmente previsto, sia in eccesso che in difetto, essi andranno inseriti nella	
	nota spese previsionale dell'anno successivo. Nell'ultimo anno di vigenza	
	della presente convenzione, tale differenza verrà indicata in una nota spese	
	definitiva a consuntivo e liquidata dalle parti entro il termine di durata della	
	12	

convenzione.

La spesa massima per l'effettuazione dei controlli da parte del CREA oggetto del presente accordo è inizialmente quantificata in € 110.000,00.

Le parti si riservano la possibilità di rivedere l'importo massimo fissato nei casi di intervenute modifiche alla normativa applicabile e di variazioni significative nel numero di campioni o di domande, mediante convenzioni operative a firma dei referenti del presente accordo.

Le somme di cui al presente Art. 7 saranno accreditate nei tempi previsti dalla normativa vigente, tramite bonifico bancario sul codice IBAN comunicato dal CREA.

La rendicontazione sarà disciplinata a regime dalle norme di cui al D.P.R. 20 aprile 1994, n.367.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e delle eventuali convenzioni operative che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della

	sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al	
	trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.	
	1. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a:	
	- fornire all'altra tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente accordo che saranno ritenute utili per una	
	migliore collaborazione;	
	- considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni ed i	
	materiali che saranno messi a sua disposizione dall'altra Parte;	
	- operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in	
	materia di trattamento dei dati personali, del Regolamento (UE)	
	2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016	
	relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al	
	trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati	
	e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR);	
	- non impiegare, senza il preventivo consenso dell'altra Parte, le	
	informazioni ed i materiali acquisiti e a non comunicarli a terzi, fatta	
	eccezione per i propri collaboratori e consulenti, i quali dovranno	
	essere impegnati dall'assegnatario al medesimo vincolo di	
	riservatezza.	
	2. Le Parti si conformano, agli effetti del presente Accordo, alle	
	disposizioni del GDPR, con particolare riguardo alle norme	
	sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle	
	banche dati. Inoltre, ai sensi degli artt. 5 e 6 del GDPR, il trattamento	
	dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi	

di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nell'art. 32 del GDPR.

3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai fini del presente

Accordo, informa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR,

che i dati personali e le informazioni degli Interessati devono essere

utilizzati per il solo fine di dare attuazione al presente accordo o alle

convenzioni esecutive derivanti sottoscritte tra le parti e per garantire

l'adempimento delle disposizioni comunitarie e nazionali. In

particolare, il trattamento di dati personali già acquisiti o che saranno

richiesti o comunicati dagli Interessati e da terzi è effettuato per:

- adempimenti di legge connessi a norme comunitarie e nazionali, norme civilistiche, fiscali, contabili;
- gestione amministrativa del rapporto;
- adempimenti degli obblighi contrattuali;
- comunicazioni in merito alle funzioni istituzionali, ai rapporti in essere tra le parti ed ai servizi di interesse per le finalità perseguite.

4. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto

interessato oppure presso i soggetti delegati. I trattamenti dei dati

personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o

comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in

modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali

in relazione al procedimento amministrativo gestito, con impegno da

parte degli Interessati di comunicare tempestivamente eventuali

correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

	5. I dati personali trattati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici,	
	ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità	
	Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni	
	comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere	
	comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto	
	da disposizioni comunitarie o nazionali, e non saranno diffusi se non	
	nei casi e nei modi previsti dalla legge o dal presente Accordo.	
	6. Il conferimento da parte degli interessati dei predetti dati ha natura	
	obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. In caso di	
	rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla	
	loro comunicazione ne potrà derivare l'impossibilità di instaurare o	
	proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati	
	sono necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione, ovvero	
	l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la	
	comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati	
	all'esecuzione delle stesse.	
	7. Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura	
	(AGEA). La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00185 Roma. Il sito	
	web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:	
	http://www.agea.gov.it	
	8. AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018,	
	il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) contattabile	
	presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it	
	9. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere	

(d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR,

all'Interessato è riconosciuto il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui al precedente punto mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
- Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Art. 9 – Responsabile del trattamento dei dati personali

Le attività oggetto del presente accordo implicano da parte del CREA il trattamento dei dati personali di cui è titolare AGEA, ai sensi delle normative sulla protezione dei dati personali vigenti.

L'Agenzia ai sensi dell'art.28 del GDPR riconosce che il CREA dispone delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative

	adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui AGEA è titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle suddette disposizioni.	
	Pertanto, il CREA nell'ambito delle prestazioni oggetto della convenzione effettuerà le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto di dette prescrizioni e, con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione viene da AGEA designato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR.	
	I relativi compiti verranno descritti nel dettaglio in un separato atto che il CREA si impegna sin d'ora a sottoscrivere.	
	Art. 10 – Tutela del background	
	Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.	
	Art. 11- Proprietà e utilizzazione dei risultati	
	Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le parti.	
	Le informazioni, sia in termini di superfici coltivate che di qualità della cultura, raccolte congiuntamente ad AGEA nel corso delle attività di controllo oggetto del presente accordo, potranno essere elaborate ed utilizzate per essere pubblicate su riviste tecnico-scientifiche e di divulgazione ai coltivatori, attività	
	18	

che rientrano negli obiettivi del CREA.

Art. 12 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo disciplina le attività di cui all'art. 2, relative alle Domande Uniche per gli anni 2019 e 2020. Esso cesserà di avere efficacia con il completamento delle attività di controllo di cui al primo punto del medesimo articolo e comunque non oltre il 31/12/2020, ferma restando la proroga del predetto termine per il completamento delle attività intraprese ed eventualmente non ancora concluse a quella data.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 13 - Responsabilità

Il CREA dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. La parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 14 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali e comunitarie, secondo quanto previsto

	all'art. 12, inerenti la propria organizzazione, o a causa di una rivalutazione	
	dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in	
	parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 60 giorni solari da	
	comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha	
	effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto	
	salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e AGEA	
	si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed	
	impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.	
	Art. 15 - Disciplina delle controversie	
	Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del	
	presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà	
	devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi	
	dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.	
	Art. 16- Norme applicabili	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle	
	leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti	
	articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice	
	Civile.	
	Art. 17 - Oneri fiscali	
	Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto	
	dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L.	
	241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del	
	D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente	
	o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.	
	20	

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro¹ 80,00. che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Letto, confermato e sottoscritto

per l'AGEA

per il CREA

Il Direttore Area Coordinamento

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Silvia Lorenzini

Cons. Gian Luca Calvi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

¹ Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.
Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate